

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 935-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 1135)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento  
alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo  
il 24 novembre 1969

**Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1973**

ONOREVOLI SENATORI. — Adempio l'incarico di riferire all'Assemblea il parere favorevole espresso dalla Commissione affari esteri del Senato sul disegno di legge n. 935, presentato dal Ministro degli affari esteri (di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale) per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 29 novembre 1969.

Si tratta di provvedimento già presentato alla Camera dei deputati nella precedente legislatura, ed ivi favorevolmente esaminato dalla Commissione affari esteri, ma decaduto poi per l'anticipata indizione dei comizi elettorali. Ripresentato il 10 novembre 1972 alla stessa Camera, vi è stato approvato nella seduta del 22 febbraio 1973 su parere favorevole della Commissione affari esteri, redatto dal relatore onorevole Marchetti.

Come è ricordato nella relazione del Governo (alla quale si fa espresso riferimento per quanto riguarda il contenuto e le finalità del provvedimento), l'Accordo trae origine da una proposta di « raccomandazione » presentata fin dal 1964 all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, accolta nel 1966 da quella Assemblea e trasfusa dal Comitato sociale in un progetto di Convenzione, divenuto poi l'Accordo europeo al nostro esame, aperto alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1969, ed inizialmente firmato da due soltanto dei 18 Paesi membri: Italia e Belgio, ambedue sotto condizione di ratifica. Successivamente hanno firmato l'Accordo Francia e Danimarca (ambedue senza riserva di ratifica). Non risulta invece che — quanto meno a tutto marzo 1973 — sia stata data l'adesione più interessante per l'Italia: quella della Gran Bretagna, ove soprattutto si dirigono (com'è noto) le giovani cittadine italiane desiderose d'apprendere l'uso della lingua inglese dal vivo della vita oltre che nelle scuole specializzate, evitando o almeno diminuendo le relative spese con il cosiddetto « collocamento alla pari » in ambienti familiari piccolo-borghesi disposti a compensare col vitto, l'alloggio, la conversazione ed un modesto « argent de poche » la collaborazione do-

mestica nelle pulizie, nella cucina, nella custodia dei bambini.

È chiaro che, visto in questo suo sostanziale contenuto, il collocamento alla pari non può riguardare — di fatto — se non il personale femminile. In teoria, però, l'accordo è applicabile anche all'ipotesi di personale maschile: benchè sia previsto che esso possa essere escluso mediante espressa dichiarazione di riserva da parte di ciascun Paese aderente.

Altre riserve possibili (e non altre) sono ammesse solo per stabilire:

a) che il contratto di collocamento alla pari (prescritto in forma scritta, anche epistolare, dall'articolo 6 dell'Accordo) debba essere concluso preventivamente, e non anche durante la prima settimana del rapporto;

b) che l'assicurazione previdenziale a favore del collocato gravi solo per metà (anzichè per l'intera spesa, come è previsto dall'articolo 10 dell'Accordo) sulla famiglia di accoglimento;

c) che potrà essere differita, da parte di ciascun Paese aderente, la designazione degli organismi pubblici o privati abilitati ad occuparsi del collocamento alla pari (articolo 12 dell'Accordo) finchè non gli sia possibile provvedere all'avvio della loro operatività.

Si tratta di riserve importanti, specialmente la prima e l'ultima. La relazione del Governo non dice se, al momento della ratifica, dichiarerà di voler limitare l'applicazione dell'Accordo al solo personale femminile, come sembrerebbe consigliabile; nè precisa se chiederà che il contratto di collocamento sia perfezionato prima dell'inizio del rapporto, come sarebbe opportuno. Quanto alle altre due riserve, invece, il Governo preannuncia nella sua relazione l'intento di affidare agli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il controllo del collocamento alla pari, e di garantire ai collocati le prestazioni medico-farmaceutiche (e — se necessario — il ricovero in ospedale), il tutto mediante un'assicurazione privata a carico della famiglia ospitante: alla quale spetterà invece solo la

metà dell'onere assicurativo nel caso che la persona alla pari richieda prestazioni maggiori.

Questi particolari applicativi vengono qui richiamati per sottolineare che, prima di ratificare e di dare esecuzione all'Accordo, l'Italia dovrà adottare nelle sedi competenti le deliberazioni e le norme necessarie all'attuazione delle misure preannunciate: norme che, per quanto riguarda la materia legislativa, non risultano ancora proposte, e che pertanto (analogamente a quanto ha fatto il relatore onorevole Marchetti davanti alla Camera dei deputati) vengono qui sollecitate come esigenza urgente e preventiva.

Vero è che, in base all'articolo 1, l'Accordo in parola vuole essere poco più che un semplice impegno promozionale. Non sarebbe serio, tuttavia, che tale impegno — una volta solennemente autorizzato dal Parlamento — restasse poi lettera morta. Se così avvenisse, esso perderebbe la sua vera utilità in sede internazionale: quella cioè di costituire una forza di pressione sui Paesi che accolgono giovani italiani, e particolarmente (ripetesi) sulla Gran Bretagna, ove l'incontrollato flusso di decine di migliaia di giovanissime crea, oltre tutto, problemi morali di inquietante portata, come è stato ripetutamente denunciato da Organizzazioni educative ed assistenziali, anche per la leggerezza e per la eccessiva fiducia con cui le famiglie italiane consentono alle proprie figliole minorenni un esodo ad occhi chiusi che, anche a prescindere da non infrequenti episodi di sfruttamento domestico, può sfociare in un rovinoso distacco dei giovani dalle famiglie d'origine, nel contesto di una concezione pseudo-liberatoria che un film recente (« Cari genitori », di ispirazione certamente non confessionale) ha eloquentemente e dolorosamente illustrato.

Da ciò le perplessità che il relatore ha manifestato alla Commissione (e che qui ripe-

te): perplessità derivanti soprattutto dal timore che l'adesione dell'Italia all'Accordo possa suonare ed apparire come un incoraggiamento del fenomeno del « collocamento alla pari ».

Deve invece restare chiaro che — se pure la Commissione di merito non ha ritenuto di formulare osservazioni o riserve in proposito — il « collocamento alla pari » non può essere guardato se non con estrema prudenza anche sotto il profilo della dignità del lavoro. È invece augurabile che esso venga presto sostituito — come metodo di studio — dall'appoggio ospitale ed assistito in istituti *ad hoc*, secondo esperienze in atto, alle quali l'aiuto degli Stati potrebbe assicurare quella economicità che, in fondo, è il motivo per il quale si ricorre al « collocamento alla pari ». Esso infatti (almeno apparentemente) non costa nulla, ed anzi garantisce un piccolo peculio per le piccole spese di soggiorno all'estero.

A questo tipo di perplessità — che sa condivisa dalla Commissione affari esteri — il relatore desidera aggiungere la segnalazione dell'età troppo precoce (17 anni) che è stata considerata sufficiente all'instaurazione del rapporto di collocamento alla pari. Essa non garantisce affatto né la maturità psicologica (per un cambiamento d'ambiente spesso radicale) né quella fisiologica, sia in rapporto alla eventuale eccessività delle prestazioni domestiche, sia allo sforzo dello studio ed all'inconveniente della diversa alimentazione.

Da tutto ciò, in conclusione, l'invito al Governo di voler prendere occasione e motivo dall'approvazione del provvedimento in esame per una meditata riflessione sul delicato tema, che la conclusione dell'Accordo è ben lungi dall'aver esaurito e che perciò il relatore si augura di veder seriamente affrontato in sede di legislazione nazionale.

OLIVA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo stesso.